

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

DIREZIONE COORDINAMENTO GIURIDICO SEZIONE CONSULENZA LEGALE

Roma 1 1 FEB. 2010

Prot. n. 02/10/000/33

Alla ACB Via Carducci, n. 16 20123 MILANO

All.ti n.

Oggetto: attività di intermediazione assicurativa – richiesta di chiarimenti.

Si riscontra la nota del 5 febbraio 2010, con la quale codesta Associazione ha chiesto di conoscere se, in base al Codice delle assicurazioni private ed alle norme regolamentari ISVAP, gli intermediari iscritti alla sezione B del RUI possono assumere cariche rappresentative nell'ambito del consiglio di amministrazione, rivestire incarichi di natura amministrativa e/o dirigenziale o assumere funzioni aziendali presso compagnie assicurative.

Al riguardo, si fa presente che la disciplina codicistica e quella regolamentare non contemplano incompatibilità tra i suddetti ruoli in imprese di assicurazione e l'attività del broker.



In merito, si precisa infatti che quanto disposto dall'art. 46 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in ordine alla incompatibilità tra alcune cariche sociali e l'esercizio dell'attività di intermediario, riguarda i ruoli ricoperti presso le imprese "preponenti", definite dall'art. 2, comma 1, lett. o), del Regolamento medesimo come le imprese che conferiscono incarichi a soggetti iscritti nelle sezioni A o D del registro unico degli intermediari - con ciò escludendosi l'applicabilità di tali incompatibilità agli iscritti nella sezione B.

Resta ferma tuttavia, con riferimento all'attività di intermediario, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. c), del Codice delle assicurazioni private e dell'art. 48 del Regolamento ISVAP n. 5/06, l'esigenza di evitare ogni interferenza e conflitto d'interessi fra l'attività svolta in qualità di broker e i succitati ruoli, con particolare riferimento alla necessità per l'intermediario di astenersi dallo svolgere dette cariche secondo modalità che possano determinare o snaturare la funzione del broker, quale soggetto che agisce su incarico del cliente o comunque arrecare pregiudizio agli assicurati.

Sotto altro profilo, con riferimento alla attività di amministratore e allo svolgimento di altre funzioni aziendali, viene in considerazione la disciplina civilistica in materia di conflitto di interessi degli amministratori di cui all'articolo 2391 c.c., nonché quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 20/2008, il quale richiede che l'Alta direzione, nel definire in dettaglio l'assetto organizzativo dell'impresa, assicuri l'appropriata separazione di compiti tra singoli soggetti nonché tra funzioni in modo da evitare l'insorgere di conflitti di interesse.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Coordinamento Giuridico (Avv. Giuseppe Leonardo Carriero)